

Sommario

26 APRILE 2021, N. 601: L.R. n. 12/2020 - art. 17 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca autorizzate al sistema draga idraulica per la pesca delle vongole “Chamelea Gallina” e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole “Tapes Semidecussatus” erogato in regime “de minimis”. Avviso pubblico170

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2021, N. 601

L.R. n. 12/2020 - art. 17 - Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca autorizzate al sistema draga idraulica per la pesca delle vongole "Chamelea Gallina" e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole "Tapes Semidecusatus" erogato in regime "de minimis". Avviso pubblico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)" che, prevede un intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020, ed in particolare:

- il comma 1, che autorizza la Regione a concedere un indennizzo straordinario alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (Chamelea Gallina), nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio;

- il comma 2, che rinvia ad atto della Giunta regionale la definizione dell'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- il comma 3, che dispone, per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 2 Caccia e pesca a valere sul capitolo U78646 "CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA E DELLE IMPRESE ACQUICOLE PER L'ALLEVAMENTO DELLE VONGOLE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ARRECATI DA FENOMENI DI ANOSSIA (ART. 17, L.R. 29 DICEMBRE 2020, N. 12)" del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione 2021;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di Stabilità regionale 2021)";

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023";

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023" e successive modifiche;

Preso atto del Bollettino 21-22 settembre 2020 e dei suc-

cessivi Bollettini del mese di settembre 2020 pubblicati sul sito istituzionale di ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia per l'Emilia-Romagna) - Struttura Oceanografica Daphne, redatti grazie ai dati raccolti dalla nave oceanografica Daphne, che ha valutato la situazione delle acque costiere del centro-nord dell'Emilia-Romagna come "caratterizzata da una diminuzione di concentrazioni a livello di fondo tendenti all'ipossia e anossia";

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna - nell'ambito delle finalità di tutela e sviluppo della pesca e dell'acquacoltura - con il richiamato art. 17, della L.R. 12/2020 ha introdotto un intervento straordinario finalizzato a mitigare gli impatti negativi derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno compromesso il regolare svolgimento delle attività in questione, tenuto conto che la salvaguardia dell'integrità strutturale è condizione essenziale affinché le imprese colpite possano, nel futuro, proseguire l'attività;

- che l'intervento intende riconoscere un indennizzo una tantum per il danno arrecato alla produzione che hanno subito le imprese ittiche di pesca delle vongole (Chamelea Gallina) con sistema a traino con draga turbosoffiante operanti nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna, nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio come conseguenza diretta dell'evento eccezionale;

- che tale comparto riveste una rilevante importanza in termini socioeconomici e produttivi nelle zone marine della regione;

Atteso che il citato Reg. (UE) n. 717/2014 sugli aiuti *de minimis* disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto ad approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese ittiche di pesca delle vongole (Chamelea Gallina) con sistema a traino con draga turbosoffiante operanti nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna, nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (tapes spp) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020, nella formulazione di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti i requisiti di accesso e di ammissibilità dei richiedenti, le modalità per il calcolo dell'entità del danno e degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative;

Ritenuto altresì opportuno stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso oggetto di approvazione del presente atto nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

Preso atto che le risorse complessivamente disponibili per gli interventi di cui all'Avviso pubblico in oggetto ammontanti a complessivi € 400.000,00, sono allocate nel sotto riportato capitolo del bilancio finanziario gestionale regionale 2021-2023 come segue:

Capitolo	Anno di previsione 2021 Importo
U78646 - Contributi in favore delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole per la mitigazione degli impatti arrecati da fenomeni di anossia (art. 17, L.R. 29 dicembre 2020, n.12)	€. 400.000,00

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l'allegato D, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Viste altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

- n. 415/2021 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027: Proroga degli incarichi”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di attivare, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)” un intervento straordinario - da attuare in regime *de minimis* secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 717/2014 - a favore delle imprese ittiche di pesca professionale delle vongole (Chameleona Gallina) con sistema a traino con draga turbosoffiante operanti nei compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna, nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (*tapes spp*) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020;

2) di approvare, a tal fine, nel testo di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di aiuto da parte degli aventi diritto, nel quale sono definiti i requisiti di accesso e di ammissibilità dei richiedenti, le modalità per il calcolo dell'entità del danno e degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative;

3) di destinare all'intervento straordinario di cui al precedente punto 2) la somma complessiva di Euro 400.000,00 stanziata sul capitolo U78646 - “Contributi in favore delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole per la mitigazione degli impatti arrecati da fenomeni di anossia (art. 17, L.R. 29 dicembre 2020, n. 12)” del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, anno di previsione 2021, approvato con deliberazione n. 2004/2020 e successive modifiche;

4) di stabilire che eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato nell'Avviso oggetto di approvazione del presente atto nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata per le fasi procedurali possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca;

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione in applicazione dell'art. 26 comma 1;

6) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

“Intervento straordinario a sostegno delle imprese autorizzate al sistema draga idraulica per la pesca delle vongole “chamelea gallina” e delle imprese acquicole per l’allevamento delle vongole “tapes semidecussatus””

in regime “de minimis” sulla base del

*Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e
dell'acquacoltura*

AVVISO PUBBLICO

1. Finalità dell'intervento - Risorse disponibili

Nel periodo ricompreso tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020 nell'area marina antistante la costa dell'Emilia-Romagna, nei tratti fra Goro e Tagliata antistante i comuni di Goro, Comacchio, Ravenna e Cervia e sottocosta nelle aree comprese fra il Lido delle Nazioni nel Comune di Comacchio, in Provincia di Ferrara e Bellaria Igea Marina in Provincia di Rimini, si sono verificati eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, come è possibile verificare dal Bollettino del 21-22 settembre 2020 e dai successivi Bollettini del mese di settembre 2020 pubblicati sul sito istituzionale da ARPAE (Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia per l'Emilia-Romagna) - Struttura Oceanografica Daphne, redatti grazie ai dati raccolti dalla nave oceanografica Daphne, che ha valutato la situazione delle acque costiere del centro-nord dell'Emilia-Romagna come "caratterizzata da una diminuzione di concentrazioni a livello di fondo tendenti all'ipossia e anossia".

Tale situazione ha determinato un notevole impatto sui molluschi presenti nell'area, causando ingenti danni sia alle imprese ittiche emiliano-romagnole che esercitano la pesca professionale con l'attrezzo draga idraulica (o turbosoffiante) della specie *Chamelea gallina* che alle imprese che allevano *Tapes semidecussatus* (o dette anche *Tapes philippinarum*) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali ricompresi fra la linea di battigia e le scogliere frangiflutti e di adduzione alle valli di Comacchio.

La Regione Emilia-Romagna, all'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)" ha previsto un intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e delle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole, finalizzato alla mitigazione degli impatti negativi causati dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020. Tale intervento autorizza la concessione di un indennizzo alle imprese emiliano-romagnole dedite alla pesca delle vongole (*Chamelea Gallina*), che risultino nel "fleet register" della Unione Europea autorizzate all'uso dell'attrezzo Draga meccanizzata, classificato HMD secondo Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca -- ISSFCG--FAO del 29 luglio 1980, nonché alle imprese acquicole per l'allevamento delle vongole veraci (*tapes spp*) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, per complessivi €. 400.000,00, stanziati sul capitolo U78646 - "CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DI PESCA E DELLE IMPRESE ACQUICOLE PER L'ALLEVAMENTO DELLE VONGOLE PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ARRECATI DA FENOMENI DI ANOSSIA (ART. 17, L.R. 29 DICEMBRE 2020, N.12)" del bilancio finanziario gestionale di previsione 2021-2023, anno di previsione 2021.

La suddetta legge stabilisce, inoltre, che l'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione siano definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'intervento, pertanto, prevede un sostegno in regime "*de minimis*" alle imprese ittiche di pesca professionale delle vongole (*Chamelea Gallina*) con sistema a traino con draga turbosoffiante operanti nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna, nonché alle imprese che esercitano l'allevamento delle vongole veraci (*tapes spp*) operanti nelle aree di demanio marittimo dei canali di Comacchio, finalizzato a compensare, seppur parzialmente, il danno subito a livello di produzione come conseguenza diretta dell'evento eccezionale.

2. Soggetti beneficiari – Requisito per l'accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese ittiche, che hanno subito un danno economico all'attività a seguito dagli eccezionali eventi avversi di anossia delle acque marine, verificatisi tra il 20 settembre 2020 e il 2 ottobre 2020 e che:

- praticano in forma singola o associata la pesca professionale delle vongole (*Chamelea Gallina*) con sistema a traino con draga turbosoffiante e che sono iscritte nei Compartimenti Marittimi dell'Emilia-Romagna;
- allevano vongole veraci (*tapes semidecussatus*), le cui aree di allevamento sono in Concessione demaniale marittima sui canali di Comacchio (nei quali, solo al fine del presente Avviso, sono annoverate le aree ricomprese fra la battigia e le scogliere frangiflutti).

Per danno economico è da intendersi:

- **per le imprese ittiche di pesca**, una perdita di prodotto nel quarto trimestre 2020 superiore al 20% del massimo quantitativo di prodotto pescabile per le giornate di pesca possibili ricomprese in tale periodo, corrispondenti, secondo quanto previsto dal DM del MiPAAF del 23 gennaio 2020 (Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola *Venus spp.* (*Chamelea gallina*) a quattro giornate a settimana escluse le giornate festive, e ad un massimo quantitativo di 400 Kg a giornata, per ogni singola imbarcazione (soglia minima del danno), come di seguito calcolato per imbarcazione:

	<u>Giornate di pesca possibili (esclusi sabato domenica e festivi)</u>	<u>Massimo quantitativo pescabile per singola imbarcazione al giorno</u>	<u>Massimo quantitativo pescabile per singola imbarcazione nel mese</u>
Ottobre	18	400	7.200
Novembre	17	400	6.800
Dicembre	19	400	7.600
<u>Totale</u>	<u>54</u>	<u>400</u>	<u>21.600</u>

- **per le imprese ittiche di acquacoltura** una perdita di prodotto nel quarto trimestre 2020 superiore al 20% della produzione media normale, calcolata sulla base degli analoghi quarti trimestri dei cinque anni civili precedenti (dal 2015 al 2019), o degli ultimi anni disponibili nel caso in cui l'impresa abbia iniziato l'attività entro i cinque anni antecedenti il verificarsi dell'evento eccezionale (soglia minima del danno).

Pertanto, potranno accedere all'aiuto:

- le imprese ittiche di pesca con sistema di draga idraulica turbosoffiante che siano in grado di dimostrare che i quantitativi di *Chamelea gallina* sbarcati e commercializzati nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 risultino inferiori **di almeno il 20%** rispetto al quantitativo massimo pescabile nello stesso periodo come sopra calcolato; ai fini del calcolo della soglia minima di danno, qualora la produzione risultasse nulla, l'impresa dovrà opportunamente motivare e giustificare tale circostanza nell'ambito della dichiarazione

sostitutiva di cui all'Allegato B) al presente Avviso, rappresentando le cause oggettive o di forza maggiore che hanno determinato la mancata produzione;

- le imprese ittiche di allevamento che siano in grado di dimostrare che i quantitativi di Tapes semidecussatus (c.d. philippinarum) commercializzati nel periodo intercorrente dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, risultino **inferiori di almeno il 20%** rispetto alla media dei quantitativi commercializzati nei quarti trimestri del precedente quinquennio di riferimento (anni: 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 o periodo inferiore in caso di impresa costituita successivamente); nel caso in cui nell'anno 2020, oppure in uno o più degli anni del periodo preso come riferimento ai fini del calcolo della soglia minima di danno, la produzione risultasse nulla, l'impresa dovrà opportunamente motivare e giustificare tale circostanza nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B) al presente Avviso, rappresentando le cause oggettive o di forza maggiore che hanno determinato la mancata produzione.

La perdita di produzione dichiarata dal richiedente a seguito dell'evento eccezionale nei termini suddetti rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per evidenziare il nesso causale diretto tra il danno subito dall'impresa e l'evento stesso.

L'attività dell'impresa non deve risultare cessata al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al pagamento degli aiuti.

2.1 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Fermo restando quanto stabilito in relazione al raggiungimento della soglia minima di danno, possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente Avviso pubblico le imprese individuate al paragrafo 2, in possesso dei seguenti requisiti:

1. sede legale dell'impresa in Emilia-Romagna;
2. iscrizione della ditta/società alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di una sede dell'Emilia-Romagna;
3. titolarità di partita IVA;
4. assenza di procedure concorsuali: l'impresa richiedente, al momento della presentazione della domanda di aiuto, non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero non deve avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni o essere stata assoggettata a tale procedimento nell'ultimo quinquennio;
5. regolarità degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi;
6. nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, dare applicazione al CCNL di riferimento e adempiere alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
7. assenza nei 5 anni precedenti la data di presentazione della domanda di aiuto di condanne passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; questo requisito deve essere posseduto e dichiarato da coloro che hanno la legale rappresentanza della

società;

8. assenza di contributi individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea secondo quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati su un conto bloccato;
9. presentare una situazione economica gestionale e reddituale, dedotta dal bilancio o dalla dichiarazione dei redditi, in equilibrio e non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
10. soddisfare le condizioni previste dall'art. 5 del Reg. (UE) n. 717/2014 in relazione all'eventuale cumulo con altre tipologie di aiuti "de minimis", ed in particolare non aver superato i limiti previsti all'art. 3 del medesimo Regolamento per gli aiuti de minimis al settore della pesca ed acquacoltura pari ad euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti);
11. per le imprese ittiche di pesca con draga idraulica: essere armatrici di una imbarcazione da pesca iscritta in uno dei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna;
12. per le imprese ittiche di molluschicoltura:
 - a) essere armatrici di una "imbarcazione asservita agli impianti di acquacoltura" iscritta alla Va categoria in uno dei compartimenti marittimi dell'Emilia-Romagna;
 - b) essere in regola con la disciplina nazionale e regionale relativa all'Anagrafe delle aziende e imprese di acquacoltura;
 - c) essere titolare di concessione demaniale marittima per attività di allevamento di tapes spp o affidatario di parte dell'impianto, o socio della impresa titolare o affidataria della concessione demaniale ed in regola il pagamento dei canoni e delle imposte regionali dovute per la concessione.

3. Natura ed entità del danno - Calcolo dell'aiuto

L'aiuto, sotto forma di sovvenzione diretta in denaro, è corrisposto a titolo di compensazione per il danno economico subito dall'attività di pesca o di allevamento a seguito dell'evento eccezionale verificatosi a settembre 2020, ed è commisurato in relazione alla perdita quantitativa di prodotto, espressa in Kg, che ciascuna impresa beneficiaria ha subito nel periodo preso in considerazione dell'anno 2020.

- Per le imprese ittiche di pesca con sistema turbosoffiante il calcolo della percentuale di perdita di quantitativo commercializzato va calcolata commisurando il quantitativo pescato al quantitativo massimo pescabile per il massimo di giornate di pesca possibili, (**entità del danno**), così calcolato:

Massimo quantitativo pescabile per singola imbarcazione nelle 54 giornate di pesca possibili Kg 21.600	-	quantitativo sbarcato e commercializzato nel quarto trimestre 2020	=	-----Kg
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------	---	---------

- per le imprese ittiche di molluschicoltura la percentuale di perdita di quantitativo commercializzato va calcolata commisurando il quantitativo commercializzato nel periodo preso in considerazione rapportato al quantitativo di produzione media registrata nel quinquennio antecedente (**entità del danno**):

$$\frac{\text{Produzione quarto trimestre (2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019)}}{5} - \text{Produzione quarto trimestre 2020} = \text{-----Kg}$$

o, nel caso di attività avviata successivamente, in un periodo inferiore:

$$\frac{\text{Produzione quarto trimestre (anno1 + anno n...)}}{n1 + n...} - \text{Produzione quarto trimestre 2020} = \text{-----Kg}$$

L'importo unitario dell'aiuto (Euro/Kg di prodotto perso) sarà determinato in relazione al numero delle imprese in possesso del requisito di accesso ed ammissibili al sostegno e sarà calcolato in percentuale in base alla entità del danno totale, cioè alla perdita di produzione totale, espressa in quintali, registrata dal complesso degli aventi diritto nei periodi suindicati, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, fino al loro totale esaurimento.

Conseguentemente, l'aiuto verrà suddiviso a favore di tutte le domande aventi diritto, proporzionalmente all'entità del danno quantitativo subito da ciascuna impresa, senza procedere ad una selezione o alla definizione di una graduatoria di priorità tra i beneficiari.

Al fine di verificare il raggiungimento della soglia minima di danno, quale requisito minimo per poter accedere al regime di aiuto, è necessario porre come base di riferimento il massimo quantitativo pescabile per singola imbarcazione nei 54 giorni di pesca possibile per le imprese ittiche di pesca e la produzione media del quarto trimestre di ciascun anno del quinquennio precedente al 2020 di ciascuna impresa ittica di molluschicoltura (o degli ultimi anni precedenti nel caso in cui l'impresa abbia iniziato l'attività entro i cinque anni antecedenti il verificarsi dell'evento eccezionale) e rapportare ad essa l'entità del danno subito, nel seguente modo:

per le imprese ittiche di pesca:

$$\frac{\text{Entità del danno (kg)}}{\text{Massimo quantitativo pescabile per singola imbarcazione nei 54 giorni di pesca possibile (= kg 21.600)}} \times 100 = \text{--\% (valore soglia del danno pari o superiore al 20\%)}$$

per le imprese ittiche di molluschicoltura

Entità del danno (kg)

Produzione media quarto trimestre
2015/2016/2017/2018/2019 (Kg)

x 100 = valore soglia del danno (%)

Per poter procedere ai calcoli suddetti, i dati di produzione dovranno essere desunti dalle fatture di vendita del prodotto e dovranno essere dichiarati ai sensi del DPR n. 445/2000 secondo le modalità indicate nell'apposita dichiarazione di cui all'Allegato B) al presente Avviso pubblico, riportando anche i riferimenti delle fatture da cui i dati stessi sono stati desunti.

L'entità dell'aiuto spettante a ciascuna impresa verrà calcolato moltiplicando l'entità del danno per l'importo unitario dell'aiuto, calcolato suddividendo l'importo a bilancio di € 400.000,00 per il totale dei Kg persi dal complesso delle imprese richiedenti l'aiuto.

3.1 Massimali e cumulo

Secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica nel settore della pesca e dell'acquacoltura non può superare un massimale di 30.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, fermo restando un limite nazionale di aiuti stabilito dal medesimo Regolamento per ciascun Stato membro. Tale massimale e tale limite si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda invece il cumulo, si rimanda all'art. 5 del suddetto Regolamento per quanto riguarda il cumulo con altri aiuti *de minimis* eventualmente concessi ai sensi dei Regg. (UE) n. 1407/2013 e 1408/201 per altri settori o attività; inoltre, gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati per la specifica circostanza in un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Dall'importo dell'aiuto andranno detratte eventuali somme percepite dal beneficiario allo stesso titolo, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative.

4. Strumenti e procedure di attuazione

4.1 Presentazione della domanda di aiuto

La domanda per l'accesso all'aiuto può essere presentata da imprese che praticano la pesca con draga idraulica o di allevamento di tapes spp in canali demaniali marittimi di Comacchio, in forma singola o associata, così come individuate nel paragrafo 2, e dovrà essere trasmessa esclusivamente:

tramite PEC all'indirizzo: territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it;

successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e comunque entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul medesimo Bollettino utilizzando l'apposito modello di cui all'Allegato A) al presente Avviso, ed integrata con la documentazione elencata al successivo sottoparagrafo 4.2.

Sia la domanda che le allegate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal titolare o legale rappresentante legale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Sono dichiarate irricevibili le domande presentate al di fuori del suddetto termine temporale e con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso pubblico.

4.2 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità, pena l'inammissibilità:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente in cui vengono dichiarate, per la verifica del requisito di accesso ed il calcolo degli aiuti, le fatture di vendita ed i quantitativi imputabili alla produzione del quarto trimestre dell'anno 2020 nonché per le imprese di molluschicoltura, quelle per lo stesso trimestre del quinquennio 2015, 2016, 2017, 2018, e 2019 o, se del caso, periodo inferiore, da redigersi secondo lo schema dell'Allegato B) al presente Avviso;
- b) copia del registro IVA tenuto ai sensi del DPR n. 633/72 da cui evincere la registrazione delle fatture di vendita indicate nella dichiarazione di cui all'Allegato B);
- c) *per le imprese ittiche di molluschicoltura inoltre, nel caso in cui il richiedente sia socio di società/cooperativa (concessionaria):* copia dell'estratto del libro soci da cui si evince la relazione tra il richiedente e il titolare della concessione; mentre *nel caso l'area o l'impianto oggetto dell'aiuto sia nella disponibilità del richiedente in forza di affidamento:* lettera del proprietario/concessionario che dichiara di non presentare domanda di aiuto a valere sul presente Avviso pubblico e dà assenso alla presentazione della domanda da parte del detentore dell'allevamento (affidatario), corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dell'ammontare dell'eventuale rimborso assicurativo ricevuto o da ricevere nel caso in cui il danno alla produzione oggetto della domanda risulti coperto da polizza (allegare copia della polizza) e/o dell'ammontare di altre tipologie analoghe di aiuti ricevuti per il medesimo danno dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie; se le procedure di rimborso o di aiuto non risultassero ancora concluse, espressione dell'impegno a comunicare tempestivamente la successiva riscossione e il relativo ammontare;
- e) eventuale documentazione che comprovi una variazione di denominazione o ragione sociale dell'impresa ittica intercorsa durante il periodo di riferimento utile per il calcolo dell'aiuto, oppure il sub-ingresso da parte di altra impresa;
- f) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, contenente l'elenco dei documenti richiesti di cui si omette la presentazione in quanto già in possesso dell'Amministrazione regionale, in cui è fatto specifico riferimento alla/e domanda/e o al procedimento a cui detti documenti risultano allegati;
- g) Allegato C) con indicazione documenti presentati.

Nel caso di domanda presentata da un organismo associativo (es. società, cooperativa) dovranno, inoltre, essere allegati:

- h) copia dell'atto costitutivo e statuto qualora non reperibile attraverso il sistema camerale TELEMACO;
- i) estratto del libro dei soci al 31/12/2020, sottoscritto dal legale rappresentante;

- j) copia dell'ultimo bilancio analitico consuntivo completo di stato patrimoniale e conto economico;
- k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente in cui si attesta che nessun socio ha presentato domanda di aiuto allo stesso titolo e per le medesime finalità a valere sul presente Avviso pubblico.

5. Modalità di istruttoria e di concessione dell'aiuto

Il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca della Regione Emilia-Romagna provvederà, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), ad effettuare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande pervenute verificando, per ciascun richiedente:

- la presenza del requisito di accesso (soglia minima del danno), mediante i dati dichiarati nell'*Allegato B*) alla domanda di aiuto;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti al sottoparagrafo 2.1.

Il Servizio regionale provvederà ad effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di determinare la regolarità e la conformità della documentazione e delle dichiarazioni rese dai beneficiari all'atto della domanda per la formazione dell'elenco finale delle domande ammissibili in relazione alle quali, al termine dell'istruttoria, verrà determinata la concessione degli aiuti a favore dei rispettivi beneficiari.

Qualora a fini istruttori sia necessario chiedere chiarimenti, il Servizio regionale elaborerà la richiesta a cui dovrà essere dato riscontro entro e non oltre il termine in essa indicato, pena l'inammissibilità della domanda.

Prima della concessione dell'aiuto, si provvederà inoltre a verificare che il richiedente soddisfi le condizioni previste dal Reg.(UE) n. 717/2014, in particolare non abbia superato i limiti previsti per gli aiuti *de minimis* per il settore della pesca e dell'acquacoltura pari ad Euro 30.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio in corso e due esercizi precedenti), e rispetti le condizioni di cumulo con altre tipologie di aiuti "*de minimis*", così come descritte al sottoparagrafo 3.1.

Per le domande non ammissibili saranno esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Sarà ammissibile anche la domanda di aiuto presentata da un'impresa singola o organismo associativo che, nel periodo considerato per il calcolo dell'aiuto, ha subito una variazione di denominazione o ragione sociale. In tal caso, come già previsto al precedente sottoparagrafo 4.2, alla domanda dovrà essere allegata copia della documentazione che comprovi le modifiche intervenute.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge: si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, si provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

Controlli per il calcolo dell'entità del danno e del requisito di accesso (soglia del danno). Al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nell'*Allegato B*) alla domanda di aiuto, utili per la

determinazione dell'entità del danno (e quindi dell'aiuto spettante), e la correttezza del calcolo del requisito di accesso (soglia minima di danno), il Servizio regionale competente provvederà ad effettuare, nel rispetto del termine stabilito per la fase di istruttoria, un controllo amministrativo diretto sul 50% delle domande di aiuto ritenute ammissibili.

Il controllo, in particolare, riguarderà la corrispondenza dei dati di produzione dichiarati per gli anni indicati al fine dei calcoli suddetti, così come desumibili dalle rispettive fatture commerciali di vendita (che dovranno essere evidenziate nel registro IVA allegato alla domanda di aiuto), nonché la correttezza degli stessi calcoli; a tal fine, il Servizio regionale provvederà a richiedere, a ciascuna impresa estratta a campione, copia delle fatture di vendita del prodotto pescato che sono indicate nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda di aiuto (*Allegato B*), relativamente a ciascun anno di riferimento dichiarato.

Il campione è selezionato sulla base di:

- un'analisi dei rischi (30-40% del campione);
- un fattore casuale (60-70 % del campione).

L'analisi dei rischi tiene conto almeno dell'entità del danno e della tipologia di richiedente (ditta individuale/ forma associata).

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi momento nel corso dell'istruttoria, accertamenti e controlli anche in loco per la verifica della documentazione giustificativa degli aiuti, nonché del rispetto delle procedure di attuazione del presente Avviso pubblico.

Le domande saranno considerate ammissibili all'aiuto se compilate in ogni parte e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge, e delle condizioni e dei vincoli stabiliti dal presente Avviso pubblico.

Al termine della fase istruttoria, il Servizio regionale competente provvederà:

- a redigere, relativamente a ciascun beneficiario, un apposito verbale di istruttoria di ammissibilità e relativa check-list;
- a calcolare l'importo unitario dell'aiuto su base regionale e l'entità dell'aiuto spettante a ciascuna impresa beneficiaria, così come indicato al precedente paragrafo 3.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del Servizio regionale approverà entro il 15 novembre 2021 con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta, indicando, le domande ritenute non ammissibili e le relative motivazioni, quelle ammissibili e, per ciascun soggetto individuato quale beneficiario, la soglia minima di danno, l'entità del danno e del corrispondente aiuto, provvedendo contestualmente alla concessione dell'aiuto ed all'assunzione dell'impegno di spesa sul pertinente capitolo del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.

Conseguentemente, il Servizio regionale provvederà a notificare a tutti i soggetti richiedenti copia del suddetto atto richiedendo ai beneficiari dell'aiuto la trasmissione dei modelli regionali recanti le informazioni inerenti alle modalità di pagamento e l'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF/IRES.

Avverso l'atto di concessione sarà possibile proporre eventuale ricorso presso il TAR dell'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, potrà essere presentato ricorso straordinario al

Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla notificazione del medesimo atto.

Il Servizio regionale provvederà altresì ai conseguenti adempimenti ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013.

6. Liquidazione e pagamento dell'aiuto

Il competente dirigente del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà, mediante apposito atto, alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pagamento degli aiuti a favore di ciascun beneficiario finale ad avvenuta acquisizione dei modelli regionali relativi alle modalità di pagamento ed all'assoggettabilità dell'aiuto alla ritenuta d'acconto di cui al precedente paragrafo 5.

La documentazione necessaria per la liquidazione dovrà pervenire al Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2022, pena la revoca dell'aiuto.

Obblighi del beneficiario

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente alla domanda di aiuto, e di fornire, su richiesta della Regione le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa finalizzate alla concessione e pagamento degli aiuti;
- comunicare tempestivamente alla Regione, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto ed entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, eventuali modifiche o variazioni di denominazione o ragione sociale, che potrebbero verificarsi a carico dell'impresa di allevamento e/o a carico del titolo di disponibilità dell'area e/o dell'impianto di allevamento oggetto dell'aiuto, nonché eventuali cessazioni di attività d'impresa o rinuncia all'aiuto;
- assicurare fino al termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico, la conservazione delle fatture di vendita del prodotto ittico nonché di altra documentazione giustificativa presentata ai fini della concessione dell'aiuto;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che potranno essere effettuati da parte della Regione, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi nel caso in cui si rendano necessari, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia in caso di eventuali controlli contestuali all'accertamento tecnico-amministrativo.

7. Revoca, rinuncia e recupero dell'aiuto

Il soggetto avente diritto che, entro il termine stabilito al paragrafo 5 per lo svolgimento dell'istruttoria tecnico-amministrativa, intende rinunciare all'aiuto deve darne tempestiva comunicazione, mediante posta certificata, al Servizio regionale competente, in modo da non arrecare danno agli altri richiedenti, in quanto l'entità dell'importo unitario dell'aiuto è calcolato tenendo conto delle risorse finanziarie globalmente disponibili e del numero totale di imprese aventi diritto.

Inoltre, il beneficiario decade ovvero è tenuto alla restituzione dell'aiuto qualora già concesso o

percepito, in particolare nei seguenti casi:

- a. accertamento di false dichiarazioni o uso di documentazione non veritiera;
- b. cessazione dell'attività di impresa entro il termine del procedimento amministrativo regolato dal presente Avviso pubblico;
- c. violazione degli obblighi e disposizioni derivanti dal presente Avviso pubblico.

In tali casi si procede alla revoca del contributo se concesso e per la tipologia di cui alla lettera a), qualora l'aiuto sia stato già erogato, al recupero delle somme liquidate. Le somme da restituire sono gravate delle maggiorazioni di legge (interessi legali).

Il termine previsto per la restituzione di somme dovute è fissato nel provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di ricevimento del medesimo. Decorso inutilmente tale termine si dà corso alla fase di esecuzione forzata.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali sono denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. Disposizioni generali

Con specifico atto del Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca si potrà eventualmente provvedere:

- a prorogare i termini indicati per la presentazione delle domande di aiuto
- a fornire eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato dal presente Avviso pubblico.

9. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il dott. Piergiorgio Vasi, Responsabile della Posizione organizzativa "Sviluppo e valorizzazione dell'acquacoltura e della pesca professionale" della Regione Emilia-Romagna, Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca – Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca – Viale della Fiera, 8 – BOLOGNA.